



Comune di LOREGGIA

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 01/07/2013

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013
----------------	--

L'anno *duemilatredici*, il giorno *uno* del mese di *Luglio* alle ore *21:00* nella residenza municipale per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

			Scrutatore
1. BUI FABIO	Presidente	Presente	
2. PERON MARIA GRAZIA	Consigliere Anziano	Presente	
3. GENESIN LIVIO	Consigliere	Presente	
4. BASTAROLO LAURA	Consigliere	Presente	Scrutatore
5. MANCON LUIGI	Consigliere	Presente	
6. MAZZONETTO MARIO	Consigliere	Assente	
7. CASA LORENZO	Consigliere	Presente	
8. GIANELLA PIO	Consigliere	Presente	Scrutatore
9. SQUIZZATO GIANLUCA	Consigliere	Assente	
10. TONIN RICCARDO	Consigliere	Presente	Scrutatore
11. COLETTI LUCIANO	Consigliere	Presente	

Partecipa alla seduta il SCARANGELLA LUCA Segretario del Comune.

Il sig BUI FABIO nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama, con il consenso del Consiglio Comunale, all'ufficio di scrutatore i consiglieri suindicati. Il Presidente chiede poi al Consiglio Comunale di esaminare l'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
BUI FABIO

Il Consigliere Anziano
PERON MARIA GRAZIA

Il Segretario Generale
SCARANGELLA LUCA

<p>N. _____ Reg. Pubb. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000)</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e fino al _____.</p> <p>Loreggia, li _____</p> <p>Il Messo Comunale</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs:267/2000)</p> <p>Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL.aprovato co D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.</p> <p>Loreggia, li _____</p> <p>Il Segretario Generale SCARANGELLA LUCA</p>
--	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTI gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché, in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 e art. 13 comma 13 del D.L. 201/11;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), al comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", vale a dire entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTO l'art. 1 del D.L. 54/2013, che detta le seguenti nuove disposizioni in materia di IMU: "Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni".

VISTA la **clausola di salvaguardia** di cui all'art. 2 del D.L. 54/2013, che prevede che la riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 380, art. 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria per gli anni 2013 e 2014, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011. E' riservato invece allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.10.2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/10/2012 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote da applicare per l'anno d'imposta 2012 - Approvazione";

CONSIDERATO CHE ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio a seguito dei pesanti tagli applicati al Comune a valere sulle risorse assegnate dallo Stato, si rende necessario aumentare l'aliquota di base dallo 0,76 per cento allo 0,84 per cento, ad esclusione dei terreni agricoli per i quali rimane l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

VALUTATI tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta producono sugli equilibri di bilancio anche in relazione alle diverse fattispecie imponibili;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote dell'IMU, per l'esercizio 2013, nelle misure seguenti:

- 0,4% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, come definite dall'art. 13, comma, 2 del D.L. 201/2011;

- 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- 0,84% aliquota di base per tutte le altre tipologie di fabbricati e le aree edificabili;

- 0,76% aliquota di base per i terreni agricoli;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della **detrazione per l'abitazione principale** come segue:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) per l'anno 2013, la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.10.2012, è prevista **l'equiparazione all'abitazione principale**, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, delle unità immobiliari e relative pertinenze che sono possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

AVUTA l'assistenza del Segretario comunale ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 267/2000 ed allegati i pareri dei Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti;

UDITI GLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI:

SINDACO FABIO BUI : Approvare questa delibera oggi comporta rammarico, anche a causa delle incertezze governative sulla definitività dell'eliminazione IMU sulla prima casa. Comunque dobbiamo garantire l'operatività del nostro Comune e ciò comporta la necessità di dover approvare un bilancio dell'Ente e si è cercato di gravare il meno possibile sui nostri cittadini : che siano tasse statali, regionali o comunali il portafoglio è sempre uno e quindi si va ad incidere sempre sui cittadini.

Da notizie recentissime apparse sulla stampa specializzata sembra che ci saranno ulteriori tagli da parte del Governo : per cui non è detto che questo sia il bilancio definitivo del 2013.

Con questa deliberazione portiamo l'aliquota IMU di base per gli immobili che non sono prima casa e per le aree fabbricabili allo 0,84%, rispetto allo 0,76% del 2012; per i terreni agricoli l'aliquota resta allo 0,76% mentre è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Questo aumento è stato introdotto solo per consentirci oggi di far quadrare i conti e di chiudere il bilancio 2013, ma se si aprirà qualche spiraglio torneremo indietro. Fare un bilancio in questo momento è quanto di più desolante per un amministratore : questo bilancio è fatto sotto dettatura da Roma con applicazione dei tagli governativi ai trasferimenti agli enti locali.

Questa è la situazione nota a tutti e su questo ci dobbiamo confrontare e fare i conti : sono scelte impopolari ma, ripeto, dettate dal livello centrale.

Il Sindaco passa la parola alla dott.sa Salvalaggio Michela, Responsabile di Ragioneria del Comune di Loreggia, che espone ampiamente con l'ausilio di un proiettore.

VICE SINDACO PERON : come già anticipato dal Sindaco questo aumento dell'aliquota IMU di base per gli immobili che non sono prima casa e per le aree fabbricabili allo 0,84%, rispetto allo 0,76% del 2012 ci ha consentito di reperire le risorse che ci mancavano per chiudere il bilancio a causa dei tagli ai trasferimenti operati dal Governo. Essendo la situazione dinamica vediamo cosa succederà a settembre e se vi saranno novità positive interverremo nuovamente sulle aliquote. Avevamo anche ipotizzato un intervento sull'addizionale IRPEF, ma in una realtà come Loreggia voleva dire colpire soprattutto i pensionati e le famiglie monoreddito.

CONSIGLIERE COLETTI : Mi rendo conto che questo è un bilancio provvisorio ed annuncio la mia astensione. Secondo me ci sono alcune spese che possono essere tagliate, ad esempio la biblioteca che oggi non dà un servizio efficace essendoci un sistema bibliotecario più ampio cui

potersi rivolgere. Inoltre sarebbe stato meglio aumentare l'addizionale IRPEF portando l'esenzione a 30/40 mila euro, così da non pesare sui pensionati. Un altro esempio, per il verde pubblico si può chiedere ai cittadini dirimpettai di sfalciare l'erba, come avviene in altri Comuni per previsione regolamentare.

SINDACO FABIO BUI : per quanto riguarda il verde pubblico, anche noi abbiamo a Loreggia una norma simile nel Regolamento, ma non è facile sensibilizzare i privati a sfalciare aree pubbliche, ci abbiamo provato. Per quanto riguarda la biblioteca dissento completamente : la nostra è una di quelle che nel circuito bibliotecario ha più accessi, oltre che avere un notevole patrimonio librario. Tante volte utenti da Camposampiero ricorrono alla nostra biblioteca.

Con votazione palese, favorevoli 7, contrari 1 (Tonin), astenuti 1 (Coletto)

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di determinare** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nelle seguenti misure:

- **0,4% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, come definite dall'art. 13, comma, 2 del D.L. 201/2011;**

- **0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;**

- **0,84% aliquota di base per tutte le altre tipologie di fabbricati e le aree edificabili;**

- **0,76% aliquota di base per i terreni agricoli;**

3. **Di deliberare** per l'anno 2013 le seguenti **detrazioni per l'abitazione principale**, ai sensi dell'art. 13, comma 10, D.L. 201/2011:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) per il 2013, la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

3. Di **dare atto che**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.10.2012, è prevista **l'equiparazione all'abitazione principale**, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, **delle unità immobiliari e relative pertinenze che sono possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti**

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

4. Di **prendere atto della clausola di salvaguardia** di cui all'art. 2 del D.L. 54/2013, che prevede che la riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

5. **Di dare atto che** per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente provvedimento si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. del 30/10/2012 e alla normativa di settore;

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

CON successiva e separata votazione palese,
favorevoli 7, contrari 1 (Tonin), astenuti 1 (Coletto), la presente deliberazione viene dichiarata altresì immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi art.49 e comma 5 art.153 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267:

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile Servizio Tecnico: _____

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile dei servizi Finanziari: _____
